



Direzione Regionale della Toscana

Settore Gestione Risorse  
Ufficio Risorse Materiali

**OGGETTO: *Annullamento, ai sensi dell'art. 21-octies della L. 241/90 e s.m.i., degli atti relativi alla RdO n. 2456895 "Procedura per l'affidamento del servizio biennale di Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e relativi corsi di formazione per le strutture della Direzione Regionale Toscana dell'Agenzia delle Entrate" per un importo pari ad € 175.800,00 al netto dell'IVA - CIG:8108473B96***

**Determina di annullamento**

Premesso che:

- con atto n. 3594 del 20.11.2019 questa Amministrazione ha determinato di procedere, tramite RdO n. 2456895 sul Me.Pa., all'affidamento del servizio biennale di Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e relativi corsi di formazione, invitando a presentare offerta un congruo numero di operatori economici, attraverso la procedura interamente gestita con sistemi telematici tale da garantire l'effettivo rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
- per mero errore, considerata la natura ripetitiva e standardizzata del servizio in questione, quest'Agenzia ritenne opportuno scegliere il criterio d'aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 anziché il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b): *"sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale..."*
- da una ponderata riesamina della documentazione e della giurisprudenza è nato il convincimento che il servizio di Sorveglianza sanitaria, se pur standardizzato, è di natura intellettuale e pertanto il criterio di aggiudicazione da applicare è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b);
- L'Amministrazione è titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21-octies della legge n. 241/1990 e s.m.i., di annullare un proprio provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge;
- rientra nella potestà discrezionale dell'ente pubblico il disporre l'annullamento di tutti gli atti di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara;

tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure

**IL DIRETTORE REGIONALE  
DISPONE**

1. di annullare in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 21-octies della L. 241/90 e s.m.i., per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, tutti gli atti relativi alla R.D.O. n. 2456895 per l'affidamento del servizio biennale di Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e relativi corsi di formazione per le strutture della Direzione Regionale Toscana dell'Agenzia delle Entrate;
2. di disporre la comunicazione dell'avvenuto annullamento ai partecipanti mediante lettera trasmessa tramite comunicazione su MePA;
3. di provvedere nei tempi e nei modi ritenuti utili ad indire una nuova procedura di gara invitando un congruo numero di operatori economici, selezionati fra quelli iscritti nella categoria "Servizi di supporto specialistico" tra cui le 8 società offerenti nella procedura oggetto di annullamento.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate – Toscana, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016.

Firenze, 13 gennaio 2020

**IL DIRETTORE REGIONALE**  
**Carlo Palumbo**  
*(firmato digitalmente)*

*L'originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente*